

**552. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962 n. 1842.
Approvazione dello Statuto della Società Italiana Autori ed Editori.**

Questo decreto è stato pubblicato in GU 26 gennaio 1963 n. 23, ed è entrato in vigore il 10 febbraio 1963.

Il Presidente della Repubblica

Visto il titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, con il quale è approvato lo statuto dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (EIDA);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, relativo alla modificazione delle denominazione dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore in quella di "Società Italiana degli Autori ed Editori";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 643, con il quale sono state approvate modificazione al suddetto statuto;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 247, e l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea delle Commissioni di sezione riunite della SIAE;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico. È approvato il nuovo statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI.

TITOLO I

SEDE ED OGGETTO

1. La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), prevista dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ha sede in Roma.

2. La Società esercita le mansioni e le funzioni che sono previste dalla legge di cui all'art. 1, nonché da altre disposizioni legislative.

Rientrano in particolare nelle sue funzioni:

la concessione, per conto e nell'interesse dei propri soci e iscritti, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere protette dalla legge;

la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivano dall'utilizzazione delle opere stesse.

È compreso negli scopi della Società lo studio dei problemi relativi

a) al diritto di autore e ai diritti connessi;

b) allo sviluppo e alla diffusione del patrimonio letterario e artistico italiano, con particolare riguardo alle categorie di opere che formano oggetto dell'attività di intermediazione da parte della Società.

3. La Società può assumere per conto dello Stato, di enti o privati, servizi comunque collegati con la diffusione delle opere dell'ingegno, nonché servizi di accertamento e di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti.

TITOLO II

DELLA TUTELA DELLE OPERE

4. La Società svolge la propria attività di tutela delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi nell'interesse dei suoi soci e iscritti (ordinari e straordinari), nonché di coloro che gliene abbiano affidato il mandato.

La Società può delegare l'esercizio generale o parziale della propria attività in paesi stranieri anche a enti o privati italiani e stranieri.

5. Per l'adempimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, le opere dell'ingegno sono assegnate alle sezioni appresso elencate.

1) SEZIONE LIRICA

Opere assegnate: le opere liriche, i balletti, gli oratori e le opere analoghe.

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

2) SEZIONE MUSICA

Opere assegnate: i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i relativi eventuali testi letterari.

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

3) SEZIONE DRAMMATICA. OPERETTE E RIVISTE (D.O.R.)

Opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe.

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

4) SEZIONE OPERE LETTERARIE E ARTI FIGURATIVE (O.L.A.F.)

Opere assegnate: le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le opere fotografiche.

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di riproduzione, di recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

5) SEZIONE CINEMA

Opere assegnate: le opere cinematografiche,

Diritti tutelati: quelli relativi alla proiezione pubblica e alla televisione.

Le opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono assegnate alle varie sezioni secondo il genere delle opere stesse.

Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facoltà di riproduzione meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio o telericeventi dell'opera radiodiffusa o telediffusa.

6. La tutela dei diritti connessi al diritto di autore è esercitata dalla Società con modalità determinate con apposite norme regolamentari.

TITOLO III

DEGLI ISCRITTI E SOCI

CAPO I

DEGLI ISCRITTI ORDINARI

7. Possono essere iscritti alla Società, in qualità di iscritti ordinari, le persone fisiche o giuridiche italiane che siano titolari, in via originaria o derivata, di diritti di autore o di diritti connessi e siano:

- a) autori,
 - b) editori,
 - c) concessionari di diritti di rappresentazione.
 - d) produttori o concessionari di opere cinematografiche,
 - e) fotografi.
 - f) interpreti o artisti esecutori,
 - g) produttori di dischi grammofonici o strumenti analoghi,
 - h) imprese di radiodiffusione e di televisione
- e i loro eredi o aventi causa.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono parificati ai cittadini italiani.

Gli autori possono essere iscritti anche se i diritti di utilizzazione economica delle loro opere siano stati ceduti purché gli aventi causa li abbiano affidati alla Società per la loro protezione.

Sulle domande di iscrizione delibera il presidente. In caso di accettazione. la

deliberazione determina la data di decorrenza degli effetti della iscrizione. E in ogni caso ammesso ricorso, da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al consiglio di amministrazione che decide in via definitiva.

All'iscritto può essere anche riconosciuta, agli effetti sociali, l'appartenenza a più categorie fra quelle indicate nel primo comma di questo articolo.

Le particolari qualifiche relative alle categorie di cui sopra, dichiarate dall'interessato, possono essere accertate dalla Società per gli effetti e con le modalità determinate dal regolamento generale.

8. L'iscrizione importa l'accettazione degli obblighi stabiliti da questo statuto e dal regolamento generale, nonché delle limitazioni nell'esercizio dei diritti poste da norme statutarie e regolamentari al fine di evitare contrasti fra i vari diritti di utilizzazione economica o, comunque, di proteggere, nel quadro degli interessi generali della Società, gli interessi dei singoli iscritti.

Le disposizioni suddette diventano obbligatorie per gli iscritti nel ventesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel bollettino sociale.

9. L'iscritto deve presentare alla Società, per ogni opera di cui le affida la protezione, la relativa dichiarazione redatta in conformità alle prescrizioni regolamentari.

Ogni opera è assegnata, agli effetti previsti dal regolamento generale, a una o più delle sezioni indicate nell'art. 5.

L'accettazione della dichiarazione dell'opera e la sua assegnazione alle competenti sezioni spettano al direttore generale.

Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato, il dichiarante può ricorrere al consiglio di amministrazione, che si pronuncia dopo aver sentito il parere delle commissioni di sezioni interessate.

La tutela dei diritti indicati nell'ultimo comma dell'art. 5 può essere affidata dal direttore generale a quella fra le sezioni cui in prevalenza sono assegnate le varie opere così utilizzate.

L'iscritto rimane impegnato anche pei suoi eredi a conservare il mandato della Società per la protezione dei diritti delle opere su opere già dichiarate alla Società stessa, per il tempo che ancora occorresse, al momento della morte, per compiere il periodo di tempo indicato dal successivo art. 11, ivi compreso l'obbligo di corrispondere i contributi di cui al successivo art. 12.

10. L'iscrizione alla Società ha per effetto di affidare ad essa in esclusiva la protezione dell'opera dichiarata ai sensi del primo comma del precedente articolo 9, in Italia e in quei paesi in cui esiste una sua rappresentanza organizzata, limitatamente alla competenza della sezione alla quale detta opera è assegnata ai sensi dell'art. 5, con le modalità stabilite dal regolamento generale.

Per talune sezioni il regolamento generale potrà disporre l'obbligo per iscritto di dichiarare alla Società tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione, delle quali abbia o acquisti i diritti.

Le misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate dalla Società ed i criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere sono stabiliti con provvedimenti del presidente su parere conforme della competente commissione di sezione.

La Società non può concedere permessi per l'utilizzazione gratuita dell'opera.

11. L'iscrizione alla Società impegna l'iscritto per la durata di dieci anni a decorrere dalla data indicata nella delibera di accoglimento della relativa domanda. Essa si rinnova tacitamente per un uguale periodo di tempo se l'iscritto non manifesti una diversa volontà con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.

L'iscritto, tuttavia, resta vincolato per l'intero periodo di durata degli impegni assunti dalla Società, nell'interesse dell'iscritto stesso, anteriormente alla dichiarazione suddetta.

L'iscrizione s'intende limitata alla durata del diritto, se questo abbia una durata inferiore a dieci anni.

12. Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Essi corrispondono inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle somme riscosse dalla Società nell'espletamento dei compiti affidatili.

L'iscritto che non corrisponda la quota annua di associazione per la durata di due anni consecutivi è dichiarato decaduto dalla sua qualità di iscritto.

La decadenza è pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della pronuncia di decadenza, questi ha facoltà di ricorrere al consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva.

13. I proventi derivanti dalle concessioni di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalità stabilite per ciascuna sezione dalle relative norme regolamentari.

14. L'iscrizione si perde:

- a) allorché viene meno il requisito della cittadinanza italiana;
- b) per dimissioni, ai sensi e con gli effetti dell'art. 11;
- c) per decadenza, ai sensi dell'art. 12;
- d) per radiazione, ai sensi dell'art. 26, n. 3;
- e) per morte;
- f) nel caso previsto dall'art. 11, ultimo comma.

CAPO II

DEGLI ISCRITTI STRAORDINARI. DEI MANDANTI

15. Possono essere iscritti alla Società, in qualità di iscritti straordinari, le persone fisiche o giuridiche straniere che appartengano a una delle categorie di cui all'art. 7.

Ad essi si applicano gli artt. 8, 9, 10, 11, 13 e 14.

Gli iscritti straordinari non sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione, ma debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato.

16. Gli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 possono essere disposti, per quanto attiene agli iscritti straordinari, limitatamente agli autori della parte musicale o della parte letteraria di brevi composizioni musicali.

17. La Società ha la facoltà di accettare mandati:

- a) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere o diritti;
- b) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere in manifestazioni di carattere occasionale e saltuario, purché non si tratti di persone già iscritte e radiate per fatti che abbiano causato alla Società grave pregiudizio materiale o morale, o che comunque abbiano reso incompatibili i rapporti di queste con la Società.

Le categorie di titolari di diritti di autore o di diritti connessi, nonché di opere o di diritti per le quali possono essere accettati mandati, saranno determinate con norme regolamentari.

Spetta al consiglio di amministrazione stabilire la misura delle provvigioni dovute alla Società per l'esercizio del mandato.

La durata e ogni altra modalità del mandato saranno determinate di volta in volta con l'osservanza delle norme regolamentari relative a tale categoria di rapporti.

18. La Società ha la facoltà di assumere la rappresentanza di enti stranieri similari per la tutela delle opere e per l'esercizio di diritti di autore o di diritti connessi dei loro aderenti, in Italia e anche fuori del territorio dello Stato.

CAPO III

DEI SOCI

19. La qualità di socio può essere attribuita, su domanda, solamente agli iscritti ordinari che abbiano una anzianità di iscrizione alla Società di almeno cinque anni e appartengano alle seguenti categorie:

- 1) autori,
- 2) editori,
- 3) concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche,
- 4) produttori o concessionari di opere cinematografiche.

I richiedenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari:

a) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, e tali che appaiano incompatibili con la qualità di socio.

b) non aver compiuto, nel quinquennio precedente la domanda, atti rivelatori di particolare disconoscimento dei doveri sociali e non essere stati colpiti da sanzioni disciplinari previste dallo statuto.

c) avere riscosso dalla Società — a seconda delle varie categorie e qualifiche — somme non inferiori a quelle indicate in apposita tabella, deliberata nei modi fissati

dall'art. 22, e nei periodi in essa stabiliti, salvo le eccezioni previste nella tabella medesima, sia per la determinazione dei proventi computabili, sia per il genere delle opere da cui debbono derivare, sia per il numero e la qualità di determinate opere.

d) se editori di opere liriche, o di musica, o di operette, o di riviste, o di opere analoghe, avere depositato presso la Società, prima della presentazione della domanda, un numero di edizioni musicali a stampa di opere di compositori italiani nella forma grafica abituale e definitiva, stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art. 22.

Non concorrono a costituire il numero minimo di composizioni stampate, richiesto come sopra, quelle composizioni l'autore della cui musica sia il titolare o il legale rappresentante dell'impresa.

Le commissioni delle sezioni alle quali sono assegnate le opere di cui sopra giudicano sulla eventuale equivalenza degli esemplari stampati depositati, ove questi non siano tutti della stessa specie.

e) se concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche. aver dichiarato alla Società, prima della presentazione della domanda, un numero di opere assegnate alla tutela della sezione D.O.R. non inferiore a quello stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art. 22.

La qualità di socio nella categoria dei concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche può essere altresì attribuita all'erede titolare dei diritti di autore di opere assegnate alla tutela della sezione D.O.R. che non siano dichiarate alla Società da un concessionario e sempreché, nel quinquennio precedente la domanda, abbia riscosso dalla Società, per le opere predette, somme non inferiori ad un terzo di quelle fissate per i detti concessionari.

La qualità di socio non può essere conferita che a uno solo dei coeredi; qualora, quindi, gli eredi siano più di uno, essi debbono provvedere alla necessaria designazione.

Le disposizioni di questo articolo e di quelli successivi si osservano, in quanto applicabili, anche nei riguardi delle persone giuridiche e, per quanto concerne le lettere a) e b), di chi ne abbia la legale rappresentanza.

20. L'iscritto ordinario che sia, per più categorie, in possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 19 deve indicare nella domanda in quale categoria (autore, editore, concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, produttore o concessionario di opere cinematografiche) intenda essere ammesso come socio. Deve essere altresì precisata la qualifica, allorché si tratti di autori o editori con più qualifiche tra quelle elencate nell'art. 38.

Non è ammesso il cumulo dei proventi derivanti da diverse categorie.

E invece ammesso, nell'ambito di ciascuna categoria, il cumulo dei proventi derivanti dalle diverse qualifiche, purché l'iscritto abbia raggiunto almeno il 70% dei minimi stabiliti relativamente alla qualifica precisata nella domanda, nonché complessivamente il 30% dei minimi pertinenti alle altre qualifiche possedute.

21. L'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta motivata della commissione di sezione competente, può attribuire la qualità di socio ad autori, o editori, o produttori di opere cinematografiche, iscritti ordinari, anche se non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, in considerazione dei meriti acquisiti nella loro attività professionale, intesa ad incrementare il patrimonio letterario e artistico della Nazione.

Tale nomina deve essere deliberata dall'assemblea delle commissioni di sezione, col voto favorevole della metà più uno, sia del complesso dei membri autori, sia del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.

22. Le tabelle indicate nella lettera c), nella lettera d) e nella lettera e) dell'art. 19 sono predisposte dal consiglio di amministrazione, su conforme parere della consulta legale, sentite le commissioni di sezione interessate e possono essere variate con la stessa procedura, purché siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente determinazione.

Le variazioni avranno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse vengono deliberate.

23. Le domande degli iscritti ordinari dirette a conseguire la qualità di socio sono istruite dalla direzione generale che le trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti commissioni di sezione.

Il provvedimento del consiglio, che accoglie o respinge la domanda, è comunicato dal presidente all'interessato. Questi, nel caso di reiezione della domanda, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, può proporre, contro il provvedimento

stesso, ricorso all'assemblea delle commissioni di sezione, la quale decide in via definitiva.

24. La discriminazione tra soci e iscritti ordinari ha rilevanza agli effetti delle elezioni dei membri delle commissioni di sezione a norma dell'art. 38.

Tutte le norme contenute in questo statuto e nei regolamenti della Società, le quali riguardano gli iscritti ordinari, sono applicabili anche ai soci. Di questi ultimi non può tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell'art. 12, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Società di recuperare le somme di cui essa sia creditrice.

Il socio persona giuridica che sia editore, ovvero concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, ovvero produttore o concessionario di opere cinematografiche decade da detta qualità allorché cessi tale sua attività ovvero la limiti in modo da non raggiungere, in ciascun successivo periodo di durata uguale a quella prevista nelle tabelle di cui all'art. 19, un quarto sia dei minimi di incasso sia del numero di opere depositate o dichiarate, rispettivamente previsti dalle lettere c), d), e) del medesimo articolo.

25. I rapporti intercorrenti tra la Società e il socio o iscritto costituente un'impresa non avente personalità giuridica, concernono unicamente chi ne sia imprenditore nel momento in cui viene instaurato il rapporto d'iscrizione o di attribuzione della qualità di socio. In caso di associazione o società di fatto gli associati o i soci debbono designare quello fra di loro nei cui confronti debbono intercorrere i rapporti con la Società.

TITOLO IV

SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI E DEI SOCI

26. All'iscritto ordinario o al socio e all'iscritto straordinario, i quali contravvengano a disposizioni statutarie o regolamentari o comunque vengano meno ai propri doveri, sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, salvo eventuali provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale.

Le sanzioni sono:

- 1) il richiamo;
- 2) la pena pecuniaria fino a lire trecentomila;
- 3) la radiazione.

Nei confronti dei soci, la pena pecuniaria può essere accompagnata dalla sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.

La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della Società, delle opere e dei diritti, anche se questi posteriormente alla data in cui ha inizio il procedimento di sanzione, siano stati ceduti ad altri.

27. Il richiamo è inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto.

La pena pecuniaria è inflitta:

- a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per maggiore gravità di essi;
- b) per dichiarazioni non rispondenti a verità;
- c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività della Società.

Nei casi di particolare gravità derivanti da inosservanza, di chi abbia la qualità di socio, dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci, sia nei confronti della Società stessa, alla sanzione della pena pecuniaria è accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.

La radiazione è inflitta per fatti che abbiano causato alla Società grave pregiudizio materiale e morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto ordinario o del socio con la Società.

Per chi abbia la qualità di socio, la radiazione è altresì inflitta allorché venga meno il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 19

28. Le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte del presidente della Società, su proposta della commissione di sezione competente costituita nei modi indicati dall'art. 41, previa contestazione degli addebiti.

La sanzione della radiazione è inflitta dalla commissione dei ricorsi.

Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, alla commissione dei ricorsi.

Contro il provvedimento della radiazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento al consiglio di amministrazione.

È data notizia nel bollettino sociale di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia altrimenti disposto in considerazione di particolari circostanze di fatto.

I provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla commissione dei ricorsi, sono comunicati dal presidente della Società a tutti coloro nei cui confronti le sanzioni sono state pronunciate.

29. Salvo, in ogni caso, eventuali provvedimenti amministrativi e ogni azione civile e penale, al mandante che venga meno ai propri obblighi può essere inflitta dal presidente della Società, su proposta della commissione di sezione competente e previa contestazione degli addebiti, una penale fino a lire trecentomila. È ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione dei ricorsi.

Il mandato può essere denunciato dal presidente della Società, su parere conforme della commissione dei ricorsi, prima della sua scadenza, per fatti che rendano incompatibile la prosecuzione dei rapporti tra il mandante e la Società. È ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al consiglio di amministrazione.

30. I ricorsi previsti dagli artt. 28 e 29 sospendono l'applicazione della sanzione. Tuttavia, se il ricorso si riferisce ad una sanzione di pena pecuniaria, la direzione generale potrà tenere accantonato, nelle operazioni di liquidazione dei diritti, l'importo indicato dal provvedimento impugnato, sino a quando non sarà intervenuto il provvedimento definitivo.

Le norme da seguire nei procedimenti previsti dal presente titolo sono dettate dal regolamento generale.

TITOLO V ORGANI DELLA SOCIETÀ

31. Sono organi della Società:

il presidente;

il consiglio di amministrazione;

le commissioni di sezione;

l'assemblea delle commissioni di sezione;

la consulta legale;

la commissione dei ricorsi;

il direttore generale;

il consigliere giuridico.

32. Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione dell'assemblea delle commissioni di sezione. Egli ha la rappresentanza legale della Società.

Il presidente:

1) presiede, se non sia diversamente stabilito, gli organi collegiali della Società;

2) autorizza le spese di gestione subordinatamente alle disponibilità di bilancio;

3) designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti dagli artt. 635 e 642 del codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 della legge 22 aprile 1941 n. 633;

4) adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e dai regolamenti della Società.

In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.

33. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un membro del consiglio di amministrazione, da lui designato.

34. Il consiglio di amministrazione è composto:

del presidente della Società, che lo presiede;

di tre membri autori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui almeno uno autore di musica ed uno autore di opere drammatiche; di tre membri editori o produttori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui almeno uno editore di musica.

Ne fanno altresì parte:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero delle finanze.

Il consiglio di amministrazione nomina il proprio segretario.

35. Al consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione della Società. Esso inoltre delibera:

- 1) sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione;
- 2) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti.

Esso, infine, propone all'approvazione dell'assemblea delle commissioni di sezione:

- a) le eventuali modifiche del presente statuto;
- b) il regolamento generale e le sue eventuali modifiche;
- c) la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti artt. 12 e 15;
- d) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
- e) l'assunzione dei servizi indicati nell'art. 3.

Il consiglio adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea delle commissioni di sezione, alla quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.

36. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ravvisi opportuno o su quando gliene venga fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti. Normalmente è convocato tre volte l'anno.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, incluso il presidente.

37. Le commissioni di sezione sono presiedute dal presidente della Società e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito indicate:

PER LA SEZIONE LIRICA, commissari n. 4, dei quali: un autore della parte musicale e un autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; due editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

PER LA SEZIONE MUSICA, commissari n. 20, dei quali: sei autori di musica, di cui due di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche e quattro di composizioni varie; quattro autori della parte letteraria di composizioni varie; dieci editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione;

PER LA SEZIONE DRAMMATICA, OPERETTE E RIVISTE, commissari n. 12, dei quali: cinque autori di opere drammatiche o di genere affine, un autore della parte musicale e un autore della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe; tre concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche o affini; due editori di operette, riviste e opere analoghe e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

PER LA SEZIONE OPERE LETTERARIE E ARTI FIGURATIVE, commissari n. 4, dei quali: due autori e due editori di opere letterarie o figurative;

PER LA SEZIONE CINEMA, commissari n. 4, dei quali: un autore di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate (autori di soggetti o sceneggiature di opere cinematografiche o a queste assimilate ovvero direttori artistici) e tre produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.

Ogni commissione di sezione, nella sua prima adunanza, provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno.

Il direttore della sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo ed ha funzioni di segretario.

38. I commissari di sezione sono eletti dai soci della Società appartenenti alle varie categorie con separata votazione e con voto diretto e segreto.

Per essere elettore occorre che la qualità di socio sussista alla data in cui sono indette le elezioni e sia conservata alla data di votazione.

I soci sono raggruppati, agli effetti delle elezioni e delle separate votazioni per categoria, come segue:

I) CATEGORIA AUTORI: a) della parte musicale di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; b) di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche; c) di brani staccati di operette, riviste ed opere analoghe; d) della parte musicale di composizioni varie; e) della parte musicale di operette, riviste e opere analoghe; f) della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; g) della parte letteraria di composizioni varie; h) di opere drammatiche; i) della

parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe; l) di opere letterarie; m) di soggetti o di sceneggiature di opere cinematografiche (compresi i direttori artistici);

II) CATEGORIA EDITORI: a) di opere liriche; b) di musica; c) di operette, riviste e opere analoghe; d) di opere letterarie;

Gli editori di opere liriche e di operette, riviste e opere analoghe; debbono essere congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione e quelli di musica concessionari dei diritti di esecuzione.

III) CATEGORIA CONCESSIONARI DI DIRITTI DI RAPPRESENTAZIONE DI OPERE DRAMMATICHE;

IV) CATEGORIA DI PRODUTTORI O CONCESSIONARI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE.

Per le opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione, la categoria e le qualifiche sono attribuite in base al genere delle opere stesse.

Ciascun socio esprime il suo voto unicamente per i candidati di quella fra le categorie alla quale egli appartiene.

Ai commissari di sezione sono eleggibili i soci che appartengano alle categorie ed abbiano la qualifica indicata, per ciascun commissario, nell'articolo precedente.

Il socio che abbia più qualifiche entro la categoria cui appartiene è eleggibile per una qualsiasi delle qualifiche possedute.

Il socio persona giuridica è eleggibile nella persona fisica del suo rappresentante, ovvero anche di colui che sia dal socio stesso a tal fine designato, purché di età non inferiore a venticinque anni compiuti ed in possesso dei requisiti indicati nella lettera a) dell'art. 19.

39. Le elezioni sono indette dal presidente della Società con delibera che fissa il giorno e il luogo. pubblicata nel bollettino sociale almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni stesse.

La procedura delle elezioni e le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al precedente art. 38 sono fissate dal regolamento generale.

In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza durante il triennio del socio eletto, questi è di diritto sostituito, per il periodo residuo, dal candidato che aveva ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti della stessa categoria e qualifica.

In mancanza di soci aventi i requisiti necessari, la competente commissione di sezione provvederà alla relativa designazione, tra i soci della categoria e della qualifica corrispondenti, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

In caso di sostituzione della persona eletta in rappresentanza di un ente, lo stesso ente potrà designare il successore, che dovrà ottenere il gradimento della commissione di sezione con la maggioranza di cui sopra.

40. La commissione di sezione ha funzioni consultive e di conciliazione, oltre ai compiti specificamente attribuiti da questo statuto e dal regolamento generale.

La commissione esprime il parere previsto dall'art. 10 sulla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere.

Il parere della commissione può inoltre essere richiesto, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, sulle questioni che interessano la sezione o che ad essa sono sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare.

La commissione interviene per conciliare le controversie tra gli iscritti circa i rapporti comunque soggetti alla competenza della sezione, sempreché ne sia richiesta da tutti gli interessati.

Per la validità delle riunioni della commissione di sezione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, escluso il presidente.

41. La commissione di sezione, quando deve decidere sui provvedimenti di sanzioni previsti dagli artt. 28 e 29 è composta del direttore generale che la presiede e di due membri nominati annualmente dal consiglio di amministrazione fra i componenti della commissione stessa.

Il direttore della sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo e ha funzioni di segretario.

42. L'assemblea delle commissioni di sezione è composta dei membri delle commissioni di sezione.

L'assemblea:

- 1) delibera le eventuali modifiche del presente statuto;
- 2) approva il regolamento generale della Società, sottoposte dal consiglio di amministrazione, e le eventuali modifiche;
- 3) designa il presidente della Società;
- 4) nomina i membri elettivi del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori della consulta legale e della commissione dei ricorsi;
- 5) determina il compenso dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, e le indennità per i membri della consulta legale;
- 6) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti artt. 12 e 15;
- 7) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
- 8) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assunzione dei servizi di cui all'art. 3;
- 9) approva il regolamento della Cassa di previdenza dei soci e le sue eventuali modifiche.

Il segretario del consiglio di amministrazione funge da segretario dell'assemblea.

43. L'assemblea delle commissioni di sezione è convocata, in via ordinaria, una volta all'anno entro il mese di maggio per l'approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio e del bilancio preventivo del futuro esercizio.

L'assemblea viene altresì convocata, in via straordinaria, ogniquale volta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.

Le votazioni in seno all'assemblea per la nomina dei membri elettivi del consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente. riunendosi i membri autori per eleggere gli amministratori autori, e i membri editori, concessionari e produttori per eleggere gli amministratori editori e produttori.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta, ad eccezione di quella concernente la designazione del presidente della Società, per cui occorre la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza votazione, tale elezione ha luogo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta.

44. La consulta legale è composta:

- del presidente della Società, che la presiede;
- di sei membri, nominati dall'assemblea delle commissioni di sezione tra giuristi particolarmente competenti nella materia del diritto d'autore;
- di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
- del rappresentante del Ministero delle finanze indicato nell'art. 34;
- di un rappresentante del Ministero per la pubblica istruzione;
- del capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, istituito presso la Presidenza del Consiglio di Ministri;
- del consigliere giuridico della Società, che ha anche funzioni di segretario.

La consulta nella sua prima adunanza provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno.

45. La consulta legale dà parere a richiesta del presidente e delle commissioni di sezione su questioni in materia di diritto di autore e di diritti ad esso connessi e, in particolare, su quelle relative alla tutelabilità o alla caduta in pubblico dominio di opere dell'ingegno.

Dà altresì, parere su ogni questione giuridica di particolare interesse per la Società che le venga sottoposta dal presidente.

Assolve, infine, ogni altro compito attribuitole da questo statuto e dai regolamenti.

46. Il comitato indicato all'art. 50 del regolamento per l'esecuzione della legge sul diritto di autore, approvato con regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, avente il compito di determinare l'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione dei pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, è costituito in seno alla consulta legale ed è composto dei rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze, di due giuristi designati dal consiglio di amministrazione e del consigliere giuridico che ha anche

funzioni di segretario.

47. La commissione dei ricorsi è composta di un magistrato del Consiglio di Stato, e di quattro componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea delle commissioni di sezione, pariteticamente, e cioè due autori, due editori, quali componenti effettivi, e un autore, un editore quali supplenti.

Con l'ufficio di presidente e di componente della commissione dei ricorsi sono incompatibili gli uffici di membro del consiglio di amministrazione e delle commissioni di sezione.

I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il corrispondente posto del componente effettivo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno due dei componenti.

Un funzionario della Società, designato dal presidente della Società, funge da segretario.

48. Il presidente e i componenti degli organi collegiali della Società durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri elettivi degli organi collegiali che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive possono essere dichiarati dal presidente decaduti dall'ufficio.

Contro la decisione adottata dal presidente è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il consiglio di amministrazione decide in via definitiva.

Le cariche di cui agli artt. 32, 34, 44 e 47 che si rendessero vacanti entro il triennio, possono essere reintegrate per il periodo residuo con le stesse modalità espressamente previste per ciascuna carica.

49. Alle riunioni degli organi collegiali della Società possono partecipare, senza diritto di voto, quei funzionari e quegli esperti la cui presenza sia reputata opportuna dal presidente.

50. Il direttore generale è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento del personale di cui al precedente art. 35.

Il direttore generale:

- 1) dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici della Società;
- 2) provvede a porre in esecuzione le deliberazioni degli organi della Società e sovrintende alla gestione della Società;
- 3) adotta nei modi e nelle forme stabiliti dai regolamenti della Società la nomina, la revoca e ogni altro provvedimento nei riguardi del personale;
- 4) nomina e revoca gli agenti della Società, a norma di regolamento;
- 5) interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Società;
- 6) esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse dal presidente e dal consiglio di amministrazione.

51. Il consigliere giuridico assiste la presidenza e la direzione generale per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle opere e la tutela dei diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione della Società, i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicità e i compiti indicati alla lettera a) dell'articolo 2.

Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Società.

Il consigliere giuridico è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

ORDINAMENTO INTERNO

52. La Società è organizzata in uffici centrali e periferici e si vale di rappresentanze all'estero.

L'ufficio centrale, denominato direzione generale, è costituito in sezioni e in servizi.

La competenza della direzione generale, la sua ripartizione in sezioni e servizi e le attribuzioni di ciascuno di essi, come pure l'ordinamento, la classificazione e la competenza degli uffici periferici, sono stabiliti dai regolamenti della Società.

La circoscrizione delle dirette rappresentanze all'estero e le modalità del loro funzionamento sono stabilite con ordinanza del consiglio di amministrazione.

TITOLO VII
AMMINISTRAZIONE

53. Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili di proprietà della Società;
- b) dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque venuti in possesso della Società;
- c) da quella parte degli avanzi di gestione che sia stata destinata dal consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;
- d) dai beni immobili e mobili, dai titoli e dai valori derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve permanente e straordinaria, costituite a norma del successivo art. 58.

54. L'esercizio finanziario si inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

55. I proventi della Società sono costituiti:

- a) dai contributi dovuti dagli iscritti;
- b) dalle provvigioni sui servizi;
- c) dalle rendite;
- d) dagli eventuali contributi di enti o di singoli e da qualunque altra somma che a qualsivoglia titolo ad essa pervenga o spetti in relazione alla propria attività.

56. Le sezioni e i servizi non hanno autonomia amministrativa e contabile.

57. Per ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea delle commissioni di sezione nei termini di cui al precedente art. 43, sono sottoposti al consiglio di amministrazione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una relazione illustrativa alla quale va allegata la relazione del collegio dei revisori.

58. La Società deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a L. 1.000.000.000 che sarà incrementata mediante la destinazione del 50% degli eventuali avanzi di gestione risultanti dai conti consuntivi annuali.

Sul rimanente 50% una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo alla Cassa di previdenza dei soci o altre quote alle Casse di assistenza e previdenza degli autori, scrittori, musicisti.

L'ammontare di tali quote è determinato dal consiglio di amministrazione.

Alla formazione della riserva permanente si potrà provvedere anche attraverso stanziamenti straordinari deliberati dal consiglio di amministrazione, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

A fronte della riserva permanente e nei limiti dei sei decimi della sua consistenza possono essere effettuati investimenti, su delibera del consiglio di amministrazione, in costruzioni o acquisto di beni immobili.

Le deliberazioni del consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente, per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea delle commissioni di sezione.

59. Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I revisori effettivi sono designati, rispettivamente: uno dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Presidente della Corte dei Conti e due dalla assemblea delle commissioni di sezione. A questa spetta altresì la designazione di due dei revisori supplenti, mentre l'altro revisore supplente è designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il posto di revisore effettivo.

I revisori durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

I revisori effettivi, nella loro prima riunione, nominano tra di loro il presidente, che a sua volta designa il suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

Il presidente del collegio deve essere scelto tra i revisori designati da una delle pubbliche amministrazioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Al collegio dei revisori spetta la verifica delle scritture della Società e la revisione contabile del conto consuntivo.

Il conto consuntivo, ogni anno, trenta giorni prima di essere sottoposto all'approvazione, deve essere presentato ai revisori che riferiranno per iscritto al consiglio di amministrazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

60. Il regolamento generale della Società stabilisce le norme per l'esecuzione di questo statuto e quelle transitorie eventualmente necessarie.

I regolamenti vigenti rimangono in vigore sino all'approvazione dei nuovi, in quanto le relative disposizioni non siano in contrasto con quelle contenute in questo statuto.

61. La Società che, in conformità della norma contenuta nell'art. 48 bis dello statuto modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948 n. 643, ha provveduto alla costituzione della "Cassa della Società degli autori ed editori", con propria gestione e propria regolamentazione, potrà promuoverne l'erezione in ente morale.

Lo statuto della Cassa stabilirà, tra l'altro, i particolari requisiti che dovranno avere i soci della Società per la loro iscrizione alla Cassa stessa.